



Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70010 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

TRIBUNALE DI BARI
Sez. Procedure Concorsuali
Proposta di liquidazione del patrimonio
Per

il sig. _____, nato a Bitonto (BA) il _____ (C.F. _____) e ivi residente alla Strada _____, rappresentato e difeso dall' **Avv. Ezio Mola** (nato a Bari il 29/09/1981; C.F. MLOZEI81P29A662Y; P.I. 08400920727; PEC avvocato.eziomola@pec.it dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste e presso il suo studio in Casamassima (BA) alla Via Valfondo n.11 elettivamente domiciliato), giusto mandato rilasciato per atto separato

Premesso che

Il ricorrente:

1. è debitore civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art.7 L.3/2012;
2. pertanto ha depositato istanza di designazione di professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi e codesto Ecc.mo Tribunale, nella persona della Dott.ssa Raffaella Simone, con provvedimento del 02/03/2020, nominava la Dott.ssa Silvia Fiorito, con studio in Bari alla Via Calefati n.158 nell'ambito della procedura n.1051/2020 R.G.V.G. (**Allegato n.1 conferimento di incarico**);
3. con il suo difensore ha preso contatti con il nominato professionista facente funzioni di O.C.C., rappresentato e documentato la sua situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del suo sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;
4. all'esito, ha formulato la proposta di liquidazione del patrimonio, che è stata valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato.

Nella fattispecie:

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura.

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art.7, L.3/2012 e successive modifiche in quanto il ricorrente:

- a) versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*";
- b) visto l'art. 1 L.F. non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L.3/2012;
- c) non ha mai utilizzato alcuno strumento di cui alla L.3/2012;
- d) non ha subito per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L.3/2012.
- e) è residente in Bitonto (BA) e pertanto il Tribunale di Bari è territorialmente competente.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

2. In ordine alle cause del sovraindebitamento

Dall'esame della documentazione prodotta, dall'accesso ai dati effettuato presso l'agente della riscossione e dalla circolarizzazione dei crediti, appare di tutta evidenza che le cause primarie dell'indebitamento siano da ricercare in prevalente misura dagli impegni di garanzia assunti in favore della società

(**Allegato n.2 visura camerale**)

alla quale il ricorrente partecipa all'82,38% del capitale sociale e del quale il ricorrente risulta essere liquidatore dal 16/11/2011.

La suddetta società, che operava nel campo del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di presidi sanitari, a causa del drastico calo delle vendite e della generale crisi economica che ha colpito i diversi settori di attività, ha subito fortissime perdite che ne hanno determinato il default ed il successivo fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari n.61 del 16/04/2012 (**Allegato n.3 sentenza dichiarativa di fallimento**).

Tale circostanza è stata determinante nella nascita del sovraindebitamento del ricorrente che aveva garantito le obbligazioni assunte da _____ col proprio patrimonio.

Tale situazione è aggravata dalla situazione debitoria contratta nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in larga misura derivante dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale formata in seguito alla revoca del finanziamento concesso da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. cui si è successivamente surrogata MedioCredito Centrale S.p.a così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

Considerate le cause dell'indebitamento, come detto connesse al reperimento delle risorse finanziarie e le garanzie prestate, per sostenere l'attività economica della società, va segnalata la buona volontà della ricorrente che non ha esitato a mettere a disposizione del ceto creditorio la propria parte di patrimonio, soprattutto immobiliare, al fine di ottenere la liquidità necessaria, in ciò confidando anche in una ripresa dell'attività economica.

È anche vero che l'indebitamento attuale risulterebbe non sproporzionato se il mercato immobiliare fosse ancora quello in cui sono stati concessi i finanziamenti, tra i dieci e i quindici anni fa.

Tale circostanza consente di evidenziare che il ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia riguardano rate e arretrati.

I segnali di sovraindebitamento sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, delle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Nel caso del ricorrente si assiste all'incapacità di sopportare gli impegni che sono stati assunti in un'epoca in cui l'azienda di famiglia poi fallita era in grado di sostenere in maniera autonoma le rate dei prestiti accessi per far fronte all'indebitamento derivante dall'attività d'impresa.

Le cause del sovraindebitamento sono quindi da ricercarsi nella concessione delle garanzie sui finanziamenti concessi in favore della società di famiglia successivamente fallita, che hanno determinato lo squilibrio finanziario ed il conseguente sovraindebitamento del ricorrente.

Ad ogni buon conto, considerato che in base alla ricostruzione economico/patrimoniale effettuata è emerso che seppur in costanza di rapporto di lavoro per il quale il ricorrente percepisce una busta paga mensile (il ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato) e pur essendo proprietario (per il 50% delle unità immobiliari innanzi descritte) egli non è e non sarà di fatto mai in grado di adempiere alle obbligazioni a suo carico, conclamando per tale ragione lo stato di sovraindebitamento.

Le circostanze e le cause dell'origine del sovraindebitamento del ricorrente sono state già verificate e attestate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento della moglie del ricorrente sig.ra

Antonietta, co-debitrice solidale del sig. _____, la quale ha avuto accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio con decreto del Tribunale di Bari G.D. Dott. Michele De Palma in data 31/07/2019 nell'ambito della procedura n.4335/2019 R.G. Tribunale di Bari (**Allegato n.5 decreto apertura liquidazione del patrimonio**

Infatti, in data 05/04/2018 la sig.ra _____ nata a Barletta
_____, residente in _____

ha chiesto la nomina ex art.15 L.3/2012 di un professionista facente funzioni di OCC ed il Giudice delegato Dott. Luigi Claudio nominava a svolgere i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della L.3/2012 la dott.ssa Mariacarmela Verrico con provvedimento del 31/05/2018 nel procedimento n.2271/2018 RGV Tribunale di Bari.

In data 25/07/2019 la sig.ra _____ con l'ausilio della nominata OCC, valutata la propria complessiva situazione debitoria ed il proprio patrimonio disponibile e valutate le diverse opportunità fornite dalla L.3/2012, depositava domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.n.3/2012.

In data 31/07/2019, sulla scorta del parere di fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio depositata, il Giudice Dott. Michele De Palma, nominato G.D. nella procedura resa autonoma con R.G.V.G. n. 4335/2019, emetteva decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra _____

nominando la stessa la dott.ssa Mariacarmela Verrico in qualità di Liquidatore del patrimonio che predisponendo all'uopo il programma di liquidazione del patrimonio che comprendeva due beni immobili di proprietà per il 50% della sig.ra Papeo (mentre il restante 50% è di proprietà del sig. _____), ritenendo di utilizzare la valutazione resa nell'ambito della procedura esecutiva n.430/2015 con riferimento al 50% del valore attribuito dal C.t.u. nominato.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

3. In ordine alla Situazione Familiare, Economica e Patrimoniale.

Il nucleo familiare del ricorrente è formato da lui e da sua moglie, la sig.ra []

[], come risulta dallo stato di famiglia (**Allegato n.20 certificato stato di famiglia**).

Le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare sono state quantificate in €900,00 (novecento/00), così come risulta anche nella procedura n.4335/2019 R.G. Tribunale di Bari e pedissequo decreto del Tribunale di Bari del 31/07/2019, somma pari alla spesa media mensile per il nucleo familiare di riferimento e così ripartite:

Spese alimentari e di cura della casa	€ 500,00
Utenze Luce / Gas / Telefono (su base mensile)	€ 100,00
Imprevisti	€ 100,00
Tari (€600,00 all'anno - suddivisa su base mensile)	€50,000
Spese mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)	€ 150,00
Totale	€ 900,00

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente:

- per il 2018 il ricorrente ha maturato un reddito lordo pari ad €26.488,00 (**Allegato n.23 UNICO PF 2019 periodo d'imposta 2018**);
- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito lordo pari ad €26.998,00 (**Allegato n.22 UNICO PF 2020 periodo d'imposta 2019**);
- per il 2020 il ricorrente ha maturato un reddito lordo pari ad €28.495,00 (**Allegato n.21 UNICO PF 2021 periodo d'imposta 2020**);

Il ricorrente può quindi contare su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate mensili da lavoro dipendente costituito dallo stipendio corrisposto dalla società [], società presso la quale è assunto con contratto a tempo indeterminato (**Allegato n.24 busta paga**).

Dalle visure effettuate presso il PRA il ricorrente risulta essere intestario dei seguenti veicoli:

- Autovettura SAAB targata [], demolita, con denuncia di cessazione dalla circolazione in data 03/05/2001 (**Allegato n.18 Visura PRA Autovettura []**);
- Rimorchio targato [] con annotata perdita di possesso in data 31/12/1987 (**Allegato n.19 visura PRA rimorchio BA014792**).

Con riferimento agli altri beni mobili, il ricorrente dispone degli arredi di casa e di beni strettamente personali, come da verbale di inventario (**Allegato n.17 verbale di inventario**), valutati per eccesso in € 5.000,00, ma che di fatto non hanno un vero e proprio valore di mercato poiché di difficile realizzazione.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

4. In ordine all'inventario di tutti i beni del debitore.

Il patrimonio immobiliare del ricorrente, come da visure catastali estratte (**Allegato n.16 visura catastale**) è costituito da:

Titolarità	Comune	FG.	Part.	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con la sig.ra	Bitonto					cat. A/7	2	5 vani	Euro: 335,70
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con la sig.ra	Bitonto					cat. A/7	2	5 vani	Euro: 335,70
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con la sig.ra	Bitonto					cat. A/3	5	5 vani	Euro:400,25

Con la precisazione che l'immobile sito in Bitonto (BA) Via _____ è quello in cui il nucleo familiare risiede ed è la prima casa del ricorrente e del suo nucleo familiare.

5. Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (**Allegato n.15 centrale rischi**);
- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario e finanziario;
- delle risultanze della dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**);
- dalle ulteriori visure e dai certificati estratti, nonché dall'attività di circolarizzazione del credito eseguita sia dallo scrivente difensore che dalla professionista nominata in qualità di gestore della crisi.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

CREDITORE	IMPORTO TOTALE	PREDEDUZIONI	IPOTECARIO DI RANGO FONDIARIO	IPOTECARIO	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
OCC Dott.ssa Silvia Fiorito	€ 25.093,57	€ 25.093,57				
Avv. Ezio Mola	€ 6.045,20	€ 6.045,20				
FINO 2 SECURITISATION (già Unicredit)	€ 861.144,49		€ 861.144,49			
Banca Carige spa	€ 94.193,76			€ 94.193,76		
Banca Pop NPLS 2018 s.r.l. (già Banca Pop di Bari s.p.a.)	€ 49.031,69			€ 49.031,69		
Rubidio SPV srl	€ 703.341,00				€ 703.341,00	
Avv. Daddario Emanuele	€ 14.353,98				€ 14.353,98	
Comune di Bitonto	€ 469,00				€ 469,00	
Deutsche Bank SPA	€ 265.609,63					€ 265.609,63
Banco BPM spa	€ 114.050,00					€ 114.050,00
MB Credit solution spa	€ 259.926,00					€ 259.926,00
Prisma SPV srl	€ 26.558,00					€ 26.558,00
Medio Credito Centrale	€ 1.135.571,26				€ 984.599,63	€ 150.971,63
Corte di Appello di Bari	€ 2.760,15					€ 2.760,15
Direz Prov Lavoro Arezzo	€ 396,47					€ 396,47
Assessorato Lavoro Agrigento	€ 1.156,01					€ 1.156,01





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Ispettorato Nazionale Lavoro Bari	€ 2.102,75					€ 2.102,75
Agenzia Entrate (priv grado 18)	€ 12.105,10				€ 12.105,10	
Agenzia Entrate (priv grado 19)	€ 8.761,00				€ 8.761,00	
Agenzia Entrate chirografo	€ 2.744,56					€ 2.744,56
Aggio - diritti notifica - spese tabellari	€ 94.768,41					€ 94.768,41
Multe	€ 377,40					€ 377,40
Simest spa	€ 270.845,97					€ 270.845,97
Locat SPV srl	€ 202.429,00					€ 202.429,00
BCC Lease	€ 81.454,00					€ 81.454,00
Banca Italease spa	€ 960.293,00					€ 960.293,00
Banca Intesa Sanpaolo	€ 1.074.081,92					€ 1.074.081,92
Arval spa	€ 13.370,49					€ 13.370,49
TOTALE	€ 6.283.033,81	€ 31.138,77	€ 861.144,49	€ 143.225,45	€ 1.723.629,71	€ 3.523.895,39

Qui di seguito l'esplicitazione del passivo:

6. Crediti in Prededuzione

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Ezio Mola quantificate complessivamente in €6.045,20 come da preventivo che si allega (**Allegato n.6 preventivo Avv. Ezio Mola**) e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.

Parimenti vengono appostate in prededuzione le competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in €25.093,57 (**Allegato n.7 Preventivo OCC**).





Studio Legale
Avv. Ezio Mola
70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

7. Credito Ipotecario di Fino 2 Securitisations s.p.a. (già Unicredit s.p.a.)

Il credito ipotecario di primo grado della creditrice Fino 2 Securitisation s.p.a. (quale cessionaria del credito di Unicredit s.p.a.) è pari a €835.014,54 in ragione del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, giusto precetto notificato in data 27/11/2018, a seguito di D.I. n.3772/2013 RG n.13163/2013 emesso in data 23/12/2013 in danno del ricorrente e di sua moglie sig.ra _____, non opposto e reso esecutivo in data 10/07/2014 oltre a €26.129,95 per spese legali, così come precisato dalla creditrice per mezzo del suo legale (**Allegato n.8 precisazione credito Fino2 securitisation**).

Il creditore attuale, così come risulta in Centrale Rischi di Banca d'Italia è la società Fino 2 Securitisations s.p.a., ma ad oggi non vi è evidenza della cessione del credito effettuata.

8. Credito Ipotecario di Banca Carige s.p.a.

Il credito ipotecario di secondo grado della creditrice Banca Carige s.p.a. è pari a €94.193,76 in ragione del residuo debito derivante da contratto di mutuo, giusto decreto ingiuntivo n.145/2013 reso nella procedura monitoria n.315/2013 RG dal Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto, in forza del quale la banca ha iscritto ipoteca giudiziale giusta nota del 02/08/2013. per un ammontare pari ad €94.193,76. La richiesta di precisazione del credito è rimasta priva di riscontro.

9. Credito ipotecario di Pop NPLS 2018 s.r.l. (già Banca Popolare di Bari)

Il ricorrente è debitore per €51.792,72 nei confronti di Pop NPLS 2018 s.r.l. Banca Popolare di Bari s.p.a. per le obbligazioni assunte da _____ in ordine al contratto di mutuo fondiario n.06/077/79112662 del 04/12/2003 e garantite col proprio patrimonio.

Successivamente, con effetto dal 31/10/2018, la Banca Popolare di Bari s.p.a. ha ceduto *pro soluto* il suo credito alla società Pop Npls 2018 s.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.

La creditrice ha quindi precisato il proprio credito a mezzo del suo legale in €49.031,69 (**Allegato n.9 precisazione credito Pop NPLS 2018 s.r.l.**).

10. Credito Privilegiato di Daddario Emanuele

Il ricorrente è debitore nei confronti dell'Avv. Daddario Emanuele per l'attività professionale svolta in favore del sig. Cervelli Oronzo nel procedimento civile n.930375/2012, Tribunale di Bari, definito con la sentenza n.3611/2019 del 01 Ottobre 2019 con il seguito, così come precisato dal creditore (**Allegato n.10 precisazione credito Avv. Daddario**) per un totale complessivo pari a €14.353,98.

11. Credito Privilegiato di Comune di Bitonto

Il sig. Cervelli è debitore nei confronti di Comune di Bitonto per imposta TARI, calcolata in privilegio al 100% del suo ammontare ex artt. 2752, 2749, e 2778 n.20 c.c., per un totale complessivo pari ad €469,00 come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.11 precisazione credito comune di Bitonto**).





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

12. Credito privilegiato e chirografario di MCC s.p.a. - Mediocredito Centrale

Il sig. Cervelli è debitore nei confronti di MCC s.p.a. - Mediocredito Centrale per revoca contributi concessi, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari €1.135.571,26, di cui € 984.599,63 in privilegio, ed € 150.971,63 in chirografo, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

13. Credito chirografario di Corte di Appello di Bari

Il sig. Cervelli è debitore nei confronti di Corte di Appello di Bari per versamento contributo unificato, oltre interessi e calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari €2.760,15, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale in data 11/11/2013 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

14. Credito chirografario di Direzione Provinciale del lavoro di Arezzo

Il sig. Cervelli è debitore nei confronti di Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo per sanzioni, oltre interessi e calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari €396,47, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente in data 20/05/2015 una cartella esattoriale così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

15. Credito chirografario di Assessorato al lavoro di Agrigento

Il sig. è debitore nei confronti di Assessorato al lavoro di Agrigento per sanzioni, oltre interessi e calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari €1.156,01, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale in data 26/06/2017 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

16. Credito chirografario di Ispettorato nazionale del Lavoro di Bari

Il sig. Cervelli è debitore nei confronti di Ispettorato nazionale del Lavoro di Bari per sanzioni, oltre interessi e calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari €2.102,75, somma





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale in data 07/09/2019 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

17. Credito Privilegiato e chirografario di Agenzia delle Entrate

Il sig. è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate per imposte, sanzioni e interessi calcolati in privilegio al 100% del loro ammontare ex artt. 2752, 2749, e 2778 nn.18 e 19 c.c., per un totale complessivo pari ad €20.866,10 (di cui €8.761,00 in privilegio grado 19, ed €12.105,10 in privilegio grado 18), somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

Il sig. è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate per interessi di mora e spese calcolati in chirografo al 100% del loro ammontare per un totale complessivo pari ad €3.121,96 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

18. Credito chirografario di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.

Il ricorrente è debitore per €94.768,41 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. per l'aggio di riscossione ex art.17, comma 1, D.lgs. 112/1999 così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**Allegato n.4 dichiarazione di credito fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.**).

19. Credito chirografario di Deutsche Bank s.p.a.

Il ricorrente è debitore per €161.839,93 a titolo di sorte capitale oltre a €62.121,93 a titolo di interessi, nei confronti di Deutsche Bank s.p.a. per le obbligazioni assunte da e garantite col proprio patrimonio per il finanziamento chirografario a medio termine n.164.2165441, per il quale è stato emesso il D.I. n.61/2012 dal Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto, successivamente opposto e che ha visto la soccombenza del ricorrente nell'ambito del giudizio n.930375/2012 R.G. Tribunale di Bari, oltre a €22.051,79 per spese legali così come precisato dal legale della creditrice (**Allegato n. 13 precisazione credito Deutsche Bank spa**).





Studio Legale
Avv. Ezio Mola
70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

20. Credito chirografario di Rubidio spv s.r.l. (già Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.)

Il ricorrente è debitore nei confronti di Rubidio spv s.r.l. quale cessionaria del credito di Banca Nazionale del lavoro s.p.a. per le obbligazioni assunte da _____ e garantite col proprio patrimonio, per le quali la creditrice ha ottenuto il D.I. n.2052/2012 Tribunale di Bari, titolo opposto e che ha visto la soccombenza del ricorrente nell'ambito del giudizio n.13553/2012 Tribunale di Bari; la creditrice ha quindi iscritto ipoteca giudiziale in data 09/05/2014 e incardinato la procedura esecutiva immobiliare n.430/2015 R.G.E.I. Tribunale di Bari per il recupero del credito vantato. La creditrice ha precisato il proprio credito in €364.185,10 oltre interessi convenzionali dal 10/05/2012 con grado di prelazione ipotecaria oltre a €10,00 per esborsi, €8.000,00 oltre accessori per spese legali ed €9.652,07 per il giudizio n.647/2015 R.G. Corte di Appello di Bari (**Allegato n.14 precisazione credito Rubidio spv srl**), non quantificando gli interessi e le spese, per cui appare, allo stato, portare nel passivo le risultanze di Centrale Rischi di Banca d'Italia per un totale di €703.341,00.

21. Credito chirografario di Mbcredit Solutions s.p.a. (già Unicredit Leasing)

Il ricorrente è debitore per €259.926,00 nei confronti di Mbcredit Solution s.p.a. per le obbligazioni assunte da _____ e garantite col proprio patrimonio in ragione di un contratto di locazione finanziaria che prevedeva un corrispettivo a titolo di canone pari a €404.802,40 oltre Iva. Per il recupero del credito rimasto parzialmente impagato è stato chiesto ed ottenuto il D.I.n.770/2013 per la somma di €212.483,84 oltre interessi legali e successivamente tale credito è stato ceduto da Unicredit Leasing s.p.a. a Mbcredit Solutions s.p.a. La richiesta di precisazione del credito formulata alla creditrice è rimasta priva di riscontro e pertanto vengono portate nel passivo le risultanze della Centrale rischi di Banca d'Italia dal quale risulta una debitoria di €259.260,00 (**Allegato n.15 centrale rischi**).

22. Credito chirografario di Banco BPM s.p.a.

Il ricorrente è debitore per €114.050,00 nei confronti di Banco BPM s.p.a. per le obbligazioni assunte da _____ e garantite col proprio patrimonio. La richiesta di precisazione del credito formulata alla creditrice è rimasta priva di riscontro e pertanto vengono portate nel passivo le risultanze della Centrale rischi di Banca d'Italia dal quale risulta una debitoria di €114.050,00 (**Allegato n.15 centrale rischi**).

23. Credito chirografario di Prisma spv s.r.l.

Il ricorrente è debitore per €26.558,00 nei confronti di Prisma spv s.r.l., quale cessionaria del credito da parte di Unicredit s.p.a., così come risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, ultima rilevazione disponibile ad Agosto 2021 e come risulta dall'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.430/2015 R.G.E.I. Tribunale di Bari.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

La richiesta di precisazione del credito è rimasta priva di riscontro.

24. Fondo rischi Crediti chirografari dei quali non è certa la debenza

Vengono appostate in un fondo rischi passivo le seguenti poste risultanti in Centrale Rischi e nel passivo della procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra _____, sua co-debitrice solidale, nell'ambito della procedura n.4335/2019 R.G. Tribunale di Bari, così come individuate nel programma di liquidazione redatto dalla nominata liquidatrice Dott.ssa Verrico e in particolare:

- Simest spa: Il ricorrente è debitore per € 270.845,97 nei confronti di Simest s.p.a. per le obbligazioni assunte da HPS Hospital Pharma Service s.r.l. e garantite col proprio patrimonio in ragione del decreto ingiuntivo n.16903/2010 reso nella procedura monitoria n. 60600/2010 RG. La richiesta di precisazione del credito è rimasta priva di riscontro;
- Locat spv s.r.l. per credito chirografario del ricorrente in qualità di fideiussore della Service s.r.l. per € 202.429,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, ultima rilevazione disponibile: Novembre 2010
- BCC Lease per credito chirografario del ricorrente per € 81.454,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, ultima rilevazione disponibile: Dicembre 2014;
- Banca Italease s.p.a. per credito chirografario del ricorrente in qualità di fideiussore della _____ per € 960.293,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, ultima rilevazione disponibile: Febbraio 2015;
- Intesa San Paolo: per credito chirografario della ricorrente in qualità di fideiussore della Hps Hospital _____ per € 1.074.081,92 in forza del contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare n. 506399);
- ARVAL SPA BNP Paribas Group: per credito chirografario della ricorrente in qualità di fideiussore della _____ per € 13.370,49 come da precisazione del credito del 16/07/2019.

25. In ordine alla proposta di liquidazione del patrimonio

Lo scrivente difensore ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi per il ricorrente ex L.3/2012.

Il ricorrente a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale "*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*", intende avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Il ricorrente espone quindi la sua volontà di porre a disposizione della procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio tutti i propri beni mobili e immobili con l'eccezione di quanto necessario per le spese familiari *ex art. 14 ter, comma 6, lett.b)*, L.3/2012, così come i beni e i redditi sopravvenuti nei quattro anni successivi al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, dedotte le spese familiari *ex art. 14 ter, comma 6, lett.b)*, L.3/2012, così come accertato nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n.4335/2019 R.G. Tribunale di Bari.

Con riferimento alla nomina del liquidatore si sottolinea che a fronte del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio della sig.ra _____ moglie del ricorrente, in data 31/07/2019 nell'ambito della procedura n.4335/2019 R.G. si ritiene opportuno chiedere sin da ora la nomina del medesimo liquidatore che si occupi anche della liquidazione del patrimonio del sig. _____ considerato che la procedura avrà ad oggetto anche beni immobili in comproprietà tra i coniugi _____ e che quindi con la nomina di un unico liquidatore si otterrebbero diversi vantaggi anche per i creditori coinvolti. Infatti, *va in primis* considerata la possibilità di ricavare dalla liquidazione del patrimonio una somma più elevata di quanto potrebbe garantire una semplice esecuzione immobiliare che può portare alla vendita degli immobili in primo luogo al di sotto del valore di perizia e che in secondo luogo vedrebbe totalmente insoddisfatti i creditori diversi dal creditore ipotecario di primo grado.

Va inoltre considerato che i costi prevedibili previsti per il liquidatore si raddoppierebbero a fronte delle medesime attività da compiersi nell'ambito delle due procedure, con un danno evidente per i creditori concorsuali.

Considerato che gli attuali valori del patrimonio immobiliare del ricorrente ammontano a €196.875,00 e a €90.000,00 così come risulta dall'avviso di vendita pubblicato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.430/2015 R.G.E.I. Tribunale di Bari dal professionista nominato in qualità di delegato alla vendita Avv. Pasquale Misciagna (**Allegato n. 28 avviso di vendita**), prezzi che tengono in considerazione prudenzialmente l'offerta minima viste le aste andate deserte e l'attuale scenario del mercato immobiliare, a fronte di un credito ipotecario di primo grado pari a €835.014,54 è evidente che nessuna somma residuerebbe per gli ulteriori crediti ipotecari, privilegiati e chirografari.

Al contrario, con l'attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio, fermo restando la soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado con il ricavato della liquidazione degli immobili sui quali insiste la prelazione, troverebbero soddisfazione anche gli altri creditori per il tramite del ricavato derivante dai crediti percepiti dal ricorrente a qualunque titolo con l'esclusione delle somme previste *ex art.14 ter, comma 6, L.3/2012* per un periodo minimo di quattro anni dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola
70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

26. **In ordine alla meritevolezza nella procedura di liquidazione del patrimonio**

Ai fini dell'accesso alla procedura *ex art.14 ter L.3/2012* è richiesto il deposito, unitamente alla proposta, dell'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano e delle spese occorrenti al debitore e al suo nucleo familiare, oltre all'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'OCC che contenga:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le proprie obbligazioni;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della proposta di liquidazione.

Ciò premesso lo scrivente difensore ritiene che vada evidenziato lo slittamento temporale dell'analisi della meritevolezza che deve compiere il giudicante.

È infatti con l'art.14 terdecies, L.3/2012 che il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

Ne discende che con riferimento al requisito della meritevolezza ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 1, L.3/2012 nessun atto in frode è stato nei cinque anni precedenti l'auspicata apertura della liquidazione del patrimonio.

Si evidenzia sul punto che con riferimento agli atti in frode ai creditori prevista nell'ambito della L.3/2012 non può trovare applicazione un richiamo alla categoria degli atti sanzionati *ex art.173 L.F.*, perché nella liquidazione del patrimonio non vi è alcun accordo con i creditori a differenza di quanto accade nel concordato preventivo.

Inoltre, considerato che la procedura di liquidazione del patrimonio mira anche ad assicurare ai creditori una soddisfazione tendenzialmente più elevata rispetto alle azioni esecutive individuali, non avrebbe senso limitarne l'accesso nel caso in cui vi siano stati atti di frode antecedenti così come non è di ostacolo all'apertura della procedura di fallimento il reato di bancarotta.

Si sottolinea inoltre che dal canto suo l'art.14 quaterdecies comma 2, lett.b) prevede che l'esdebitazione non possa ottenersi nel caso in cui il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa ha posto in essere atti in frode ai creditori.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Infine è dirimente la considerazione che con le modifiche apportate alla L.3/2012 dal D.L.176/2020 come convertito in L.176/2020, l'art.14 quinquies, comma 1, L.3/2012 va letto e interpretato in combinato disposto con l'art 14 decies, comma 2, L.3/2012 (a mente del quale "il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"), il che comporta che la presenza di atti in frode ai creditori non determina l'inammissibilità della proposta in ogni caso, ma solo nel caso in cui l'atto sia stato posto in essere in prossimità in vista del deposito della domanda di accesso alla liquidazione del patrimonio o successivamente alla data di deposito della domanda¹.

In definitiva dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza in questo tipo di procedura potrebbe danneggiare non tanto il debitore (che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, ma solo dopo un termine di almeno quattro anni, pari alla durata minima della procedura), quanto piuttosto i creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l'attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un'effettiva e piena par condicio creditorum.

Di conseguenza la meritevolezza richiesta nella relazione ex art.14 ter L.n.3/2012 è condizione solo per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione non anche per la concessione del decreto di liquidazione dei beni.

Del resto, ragionando a contrario, non si capirebbe neppure per quale motivo l'art.14 quater L.3/2012 garantisce al sovraindebitato, impossibilitato ad accedere al piano del consumatore per mancanza di meritevolezza, di ripiegare sulla liquidazione del patrimonio.

27. In ordine agli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni

Al fine di rendere edotto l'On.le Giudicante in ordine agli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni, ex art.9, comma 2, L.3/2012 si espone quanto segue.

Con la richiamata sentenza n.38/2018 (**Allegato n.25 sentenza penale di I grado n.38/2018**) il Tribunale di Bari ha condannato il ricorrente nell'ambito della procedura n.2041/2014 R.G. G.I.P. n.15623/2015, nella sua qualità di legale rappresentante della *in bonis* per i reati ex artt.216 n.1 e 2 e 223, comma 1, L.F., condannandolo anche al pagamento della somma di €100.000,00, a titolo di provvisoria, in favore della curatela fallimentare (successivamente al ricorrente è stato notificato atto di precetto per €100.443,46).

¹ v. Tribunale Monza 11 Agosto 2021 Est. Rizzotto





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Il ricorrente non è stato in grado di pagare la somma precettata e la curatela è stata autorizzata a insistere nella costituzione anche nel giudizio di appello.

Il G.D. della procedura n.59/2012 Dott.ssa Rosanna Angarano ha autorizzato la curatela a esperire azione esecutiva in danno del ricorrente e il legale incaricato ha quindi proceduto esecutivamente notificando al debitore e al suo datore di lavoro un atto di pignoramento presso terzi a seguito del quale il G.E. Dott. Vito Antonio Benedizione, nell'ambito della procedura n.2095/2019 R.G.E.M. Tribunale di Bari, ha assegnato alla curatela la somma di €103.618,19 da corrisondersi, quanto a €3.800,00 in un'unica soluzione, quale somma da accantonarsi dalla data del pignoramento, mentre per la restante somma è stata prevista la corresponsione di €200,00 mensili oltre alla trattenuta di $\frac{1}{5}$ da operarsi sul TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro in caso di mancata concorrenza sulle somme.

La curatela ha così potuto incamerare la somma di €5.800,00 come attestato dal datore di lavoro del ricorrente, mediante la trattenuta di n.29 rate da €200,00 (**Allegato n.26 dichiarazione datore di lavoro**). Successivamente, in data 26 Luglio 2021, il difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo De Michele ha offerto alla curatela l'importo di €50.000,00 a saldo e stralcio sul maggior importo dovuto a fronte della rinuncia ai procedimenti attuati in danno del sig. _____, somma non ritenuta congrua dalla curatela e pertanto in data 29 Settembre 2021 il difensore del ricorrente ha offerto la maggior somma di €60.000,00 alla curatela, comprensiva di spese legali sostenute dalla procedura concorsuale al netto delle somme incassate dalla procedura.

La somma di €60.000,00 è stata ritenuta congrua dal comitato dei creditori che quindi ha autorizzato la transazione e quindi è stata trasmessa la relativa informativa al G.D. della procedura n.59/2012 Dott.ssa Paola Cesaroni che in data 03 Novembre 2021 ha apposto il suo "visto agli atti".

In data 18 Novembre 2021 è stato quindi stipulato un atto di transazione tra la sig.ra _____ (figlia non convivente del ricorrente) e la curatela del fallimento n.59/2012 R.F. che ha previsto la corresponsione da parte della somma di €60.000,00 da parte della sig.ra Cervelli Annalisa in qualità di figlia del ricorrente che ha versato a mezzo assegno circolare la somma, a titolo di liberalità e rinunciando a surrogarsi nelle ragioni creditorie nei confronti del ricorrente (**Allegato n. 27 transazione**).

La curatela si è quindi impegnata a depositare atto di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare n.2095/2019 R.G.E.M. Tribunale di Bari e a depositare atto di rinuncia alla costituzione di parte civile nel giudizio n.4043/2018 R.G.C.A. - n.2041/14 N.R. P.M. Bari.

Di tanto si è dato conto ai fini della valutazione in ordine al compimento di atti di disposizione del patrimonio ex art.9, comma 2, L.3/2012, per evidenziare che la transazione intervenuta tra le parti, avendo





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

previsto il pagamento da parte di un soggetto terzo che ha rinunciato a surrogarsi nelle ragioni creditorie, è sostanzialmente neutro rispetto all'economia complessiva della procedura di sovraindebitamento.

Ad ogni buon conto si rimarca che, considerata anche la novella di cui all'art.14 decies, L.3/2012, deve cogliersi la volontà del legislatore di non ritenere ostativa alla procedura di liquidazione del patrimonio la semplice commissione di atti dispositivi nel quinquennio precedente che possano aver avuto qualche effetto pregiudizievole per i creditori.

Va infatti considerato che l'indagine da compiersi attiene in realtà alla verifica della commissione di atti in frode ex art.14 quinquies L.3/2012 e in questo senso si ritiene assolto il relativo onere visto che il ricorrente da un lato ha esposto i fatti e le ragioni che hanno condotto alla sottoscrizione della transazione e che l'operazione è rimasta "neutrale" rispetto al patrimonio del ricorrente².

Infine, non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni e a suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

28. L'attestazione del professionista nominato O.C.C.

In allegato alla presente proposta si allega l'attestazione pervenuta dal professionista nominato facente funzioni di O.C.C. Dott.ssa Silvia Fiorito, la quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L.3/2012, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme sono osservare per completezza espositiva che l'attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertandone la veridicità;
- ha verificato la fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio presentata manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, il ricorrente sig. Cervelli Oronzo, *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dalla L.3/2012;
- considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire al ricorrente una possibilità di azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt.6-9 e 14 ter L.3/2012

Chiede

all'Ill.mo Tribunale adito:

² v. Tribunale Lanciano 27 Ottobre 2021 Est. D'Alfonso





Studio Legale
Avv. Ezio Mola
70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione ex art.14 quinquies, comma 1, L.3/2012;
- nominare un liquidatore ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 2, L.3/2012, preferibilmente in persona del liquidatore nominato nell'ambito della procedura n.4335/2019 R.G. Tribunale di Bari in considerazione del risparmio di costi che ne deriverebbe a vantaggio della procedura concorsuale e quindi in primis dei creditori, vista anche l'attività già in parte svolta dal liquidatore nominato nella predetta procedura che consentirebbe di risparmiare i costi per il compenso di un nuovo liquidatore;
- disporre a cura del liquidatore la verifica dello stato passivo, del programma di liquidazione e della predisposizione del piano di riparto dei beni che formano l'attivo liquidabile;
- sospendere, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura di liquidazione ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca o privilegio salvo quanto previsto ex artt.2749, 2788 e 2855 c.c.;
- disporre che ex art.14 quinquies, comma 2, lett.b), L.3/2012 sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire ex art.14 quinquies, comma 2, lett.c), L.3/2012, idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;
- ordinare ex art.14 quinquies, comma 2, lett.d), L.3/2012 la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio a cura del liquidatore nominando;
- ordinare ex art.14 quinquies, comma 2, lett. e) la consegna e/o il rilascio al liquidatore nominando dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore e la sua famiglia ad utilizzare l'immobile di residenza fino alla sua vendita, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- fissare in €900,00, o nella minore o maggior somma ritenuta congrua, i limiti di cui all'art.14 ter, comma 5, lett.b), L.3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente proposta di liquidazione del patrimonio (se del caso oscurando i dati ritenuti sensibili);
- dichiarare anche ai sensi dell'art. 14 terdecies, L.3/2012 la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura nonché l'assenza di responsabilità del ricorrente connotate di colpa grave, malafede o frode, onde poter, permanendo lo stesso comportamento nel corso della procedura, al termine del processo liquidatorio, accedere al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che residuano.





Studio Legale
Avv. Ezio Mola

70100 Casamassima (BA) Via Valfondo 11 Tel. 3477173097
Email: avvocato.eziomola@gmail.com Pec: avvocato.eziomola@pec.it

Si depositano, unitamente alla presente proposta di liquidazione del patrimonio i documenti indicati nel presente ricorso.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Casamassima/Bari il dì del deposito.

È autentica

Avv. Ezio Mola


